



TRIBUNALE DI PORDENONE

PROTOCOLLO D'INTESA PER LE COMUNICAZIONI E LA

TRASMISSIONE OBBLIGATORIA DI PROVVEDIMENTI AL GIUDICE CIVILE

ai sensi dell'art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,

Il Tribunale di Pordenone

e

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone

vista la Legge n. 69/2019 (cd. "Codice Rosso" – recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere);

rilevato che l'art. 14 della Legge citata prevede la trasmissione obbligatoria di provvedimenti penali al giudice civile;

considerata la necessità di regolamentare i flussi di comunicazione e di trasmissione di copie di provvedimenti dell'A. G. penale previsti dalla norma di cui sopra;

CONCORDANO

il seguente Protocollo d'Intesa.

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Protocollo trova applicazione nei casi previsti dall'art. 64-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, cioè a dire in relazione ai procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale in cui almeno una delle parti è coinvolta in un procedimento penale pendente in relazione ai reati previsti dagli artt. 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter c.p., nonché dagli artt. 582 e 583-quinquies c.p., nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 576 co. 1 nn. 2), 5) e 5.1) ovvero dell'art. 577 co. 1 n. 1) co. 2 c.p.

Art. 2 – Indirizzo di posta elettronica dedicato

Al fine di consentire di trasmettere richieste di informazioni e copie di provvedimenti adottati nel procedimento penale, sarà istituita una casella di posta elettronica corrispondente all'indirizzo *codicerosso.tribunale.pordenone@giustizia.it*, gestita dalla Cancelleria del Tribunale ordinario – Sezione Civile di Pordenone, con l'individuazione, in sede di esecuzione del presente protocollo, di personale che ne curerà la consultazione in tempo reale e la diramazione delle informazioni pervenute verso i fascicoli pertinenti e i Giudici Civili assegnatari.

Art. 3 – Richiesta di informazioni sulla pendenza di procedimenti

Durante la fase delle indagini preliminari relative a procedimenti penali per i delitti elencati all'art. 1 del presente Protocollo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, al più tardi prima dell'adozione di uno dei provvedimenti indicati all'art. 4 che segue, trasmette una richiesta, attraverso l'indirizzo e-mail dedicato di cui all'art. 2, volta a conoscere la pendenza dinanzi al Giudice Civile di uno dei procedimenti indicati.

In ogni caso, durante le indagini preliminari relative ai delitti di cui all'art. 1, il Pubblico Ministero compie le indagini ritenute opportune per conoscere circa l'esistenza di procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale in cui almeno una delle parti è coinvolta nel procedimento penale medesimo.

Art. 4 – Trasmissione di copia di provvedimenti

L'A.G. penale che abbia avuto contezza, nei modi di cui all'art. 3 ovvero attraverso l'attività di indagine preliminare, della pendenza di un procedimento civile di separazione personale dei coniugi o di una causa relativa ai figli minori di età o all'esercizio della responsabilità genitoriale in cui almeno una delle parti sia, al contempo, soggetto interessato dal procedimento penale, procede all'invio, quale allegato in formato "pdf" di una e-mail indirizzata alla casella di posta di cui all'art. 2, di copia dei seguenti provvedimenti:

- a. ordinanza che applica una misura cautelare personale;
- b. ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale;
- c. avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- d. provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione;
- e. sentenza.

Art. 5 – Autorità che deve procedere alla trasmissione

L'Autorità che è tenuta alla trasmissione di cui all'art. 4 è così individuata:

- a. Procura della Repubblica, in relazione a:
 1. ordinanza che applica una misura cautelare personale, una volta eseguita;
 2. ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, eseguita prima dell'esercizio dell'azione penale;
 3. avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- b. Ufficio G.i.p.-G.u.p., in relazione a:

1. provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione;
 2. ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, eseguita dopo l'esercizio dell'azione penale;
 3. sentenza;
- c. Tribunale Sezione Penale - dibattimento, in relazione a:
1. ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale, eseguita dopo che ha avuto luogo almeno un'udienza dibattimentale;
 2. sentenza.

Pordenone, 18 ottobre 2019.